

Autorizzazione n. 2

2 8 GEN. 2020

PROT. N. 637/DSP-TJ

Seduta del 27 gennaio 2020/1719 d.F.R.

47

<u>פבלמלקהי</u>

Property of bodie alperation in secretical emphasization of Silvery Leaders in a Till and Alba

Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e S.M.I. nel territorio della Repubblica di San Marino

Ditta: Bufalo Franco Gustavo Dario C.O.E./ P.IVA 02167250394

Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra Bufalo Franco Gutavo Dario

Sede legale della Ditta (indirizzo) Via Salara Statale, 31/A

Località Cervia C.A.P. 48015

Tel. 3207914671

E-mail bufalo.franco@alice.it


Vista la richiesta presentata dalla ditta **Bufalo Franco Gustavo Dario**, prot. 8865/DSP-T1, del 13/12/2019, relativa a:

B) **GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane**, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e s.m.i.

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20 47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino



MODULO B - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Aziende italiane

il Dipartimento di Prevenzione autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012 e S.M.I., l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	--

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici EER, ad eccezione della categoria 20), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Emilia-Romagna - N. BO20469 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 4	27/11/2024
Categoria 3-bis	27/11/2024

Inizio validità dell'autorizzazione: 27/01/2020; fine validità autorizzazione: 27/11/2024.

- Autorizzazioni precedenti:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Delibera n. 87, seduta CT del 19/07/2016	scaduta

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo – Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 27/01/2020

per il Direttore (P)Dipartime

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20 47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3 47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO20469 Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 24/07/2019 registrata al numero di protocollo 26010/2019

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 12/11/2019 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO nella categoria 4 classe F.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO

Con Sede a: CERVIA (RA)

Indirizzo: VIA SALARA STATALE, 31/A

Località: CASTIGLIONE

CAP: 48015

C. F.: BFLFNC76T18I158V

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 . F

Inizio validità: 27/11/2019 Fine Validità: 27/11/2024

Responsabile/i tecnico/i:

BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO codice fiscale: BFLFNC76T18I158V abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Targa: BH690AA

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO Numero di telaio: WDB9702581K474133 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: DF309BK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: YV2ASW0A57B453691 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: EA011GN

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: WJMM1VSH404349055 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: FE464XK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: XLRTEH4300G123863 Titolo di disponibilità: Locazione Data scadenza: 02/11/2020

Targa: XA557GA

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: VK1SD28MHPE720086 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: XA928BG

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: WK0S0001800179670

Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: XA929BG

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: WK0S0001800179669

Titolo di disponibilità: Leasing

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: BH690AA

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: XA928BG


Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA929BG

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: XA557GA

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE





istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Rifiuti per i veicoli sopraindicati [08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.02.14] [16.02.16]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: DF309BK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: EA011GN

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: FE464XK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 27/11/2019

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Im posta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO20469 Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto l'allegato "C" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Rilevato che l'impresa ha dichiarato di effettuare l'attività di trasporto in nome dei distributori presso i luoghi comunicati e riportati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data 24/07/2019 registrata al numero di protocollo 26010/2019;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 12/11/2019, con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 3bis dell'impresa;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO

Con Sede a: CERVIA (RA)

Indirizzo: VIA SALARA STATALE, 31/A

Località: CASTIGLIONE

CAP: 48015

C. F.: BFLFNC76T18I158V

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis.

Inizio validità: 27/11/2019 Fine validità: 27/11/2024

Art. 2

(RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili)

In qualità di

Trasportatore in nome dei distributori di AEE

 (i nominativi dei distributori e dei relativi luoghi di deposito preliminare alla raccolta sono riportati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it)

domestici

BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO

Numero Iscrizione BO20469 Provvedimento di Rinnovo Prot. n.38818/2019 del 27/11/2019



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

per effettuare le attività di:

- Trasporto di RAEE
 - domestici

Tipologie RAEE raggruppati/trasportati

1.1 1.2 1.4 1.5 2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4	rui all'allegato IV del D.lgs. 49/2014 Frigoriferi congelatori condizionatori, deumidificatori, pompe di calore radiatori a olio televisori monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici mainframe
1.2 1.4 1.5 2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4	congelatori condizionatori, deumidificatori, pompe di calore radiatori a olio televisori monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
1.4 1.5 2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4	condizionatori, deumidificatori, pompe di calore radiatori a olio televisori monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
1.5 2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	radiatori a olio televisori monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	televisori monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	monitor laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	laptop, notebook Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	Tubi fluorescenti Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
4.1 4.2 4.3 4.4 4.8	Lavatrici asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
4.2 4.3 4.4 4.8	asciugatrici lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
4.3 4.4 4.8	lavastoviglie apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
4.4 4.8	apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche grandi stampanti grandi copiatrici
4.8	grandi stampanti grandi copiatrici
	grandi copiatrici
4.9	mainframe
4.15	
4.16	stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare
	stanze, letti e mobili per sedersinonché altre apparecchiature di grandi dimensioni
5.8	tostapane
5.9	coltelli elettrici
5.11	sveglie e orologi
5.12	rasoi elettrici
5.17	videocamere, videoregistratori
5.19	giocattoli elettrici ed elettronici
5.24	apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni
6.1	Telefoni cellulari
6.3	calcolatrici tascabili
6.5	PC
6.7	telefoni
6.8	Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodottie apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/tras portati

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti

Domestici	
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01

BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO

Numero Iscrizione BO20469 Provvedimento di Rinnovo Prot. n.38818/2019 del 27/11/2019



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

	23, contenenti componenti pericolosi (3)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01
	23 e 20 01 35

Veicoli utilizzabili:

Targa: BH690AA

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO Numero di telaio: WDB9702581K474133 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: DF309BK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: YV2ASW0A57B453691 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: EA011GN

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: WJMM1VSH404349055 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: EV935ZA

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC35A7405983759 Titolo di disponibilità: Locazione Data scadenza: 16/12/2019

Targa: FE464XK

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE Numero di telaio: XLRTEH4300G123863

Titolo di disponibilità: Locazione Data scadenza: 02/11/2020

Targa: FE847SF

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO Numero di telaio: WDB9061351N668737

Titolo di disponibilità: Comodato senza conducente

Data scadenza: 14/01/2020

Targa: XA557GA

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: VK1SD28MHPE720086 Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: XA928BG

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: WK0S0001800179670

Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: XA929BG

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: WK0S0001800179669

Titolo di disponibilità: Leasing

BUFALO FRANCO GUSTAVO DARIO

Numero Iscrizione BO20469 Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.38818/2019 del 27/11/2019



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Piazza Costituzione, 8 40128 BOLOGNA (BO)

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle disposizioni del Decreto n. 65 dell'8 marzo 2010:
- 3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49
- 5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento:
 - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
- 8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
 - L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
 - Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento



istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

- Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 65 dell'8 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
- Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 27/11/2019

Il Segretario - Dott. Emiliano Bergonzoni - Il Presidente - Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

